

IVA

Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detrazione occorre verificare la struttura del fornitore

16 NOVEMBRE 2021

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare, anche in via indiziaria purchè sulla base di elementi oggettivi e specifici, che il cessionario sapeva - o avrebbe potuto sapere - con l'ordinaria diligenza e alla luce della qualificata posizione professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in un'evasione fiscale: lo ha ribadito la quinta sezione tributaria della Corte di Cassazione con l'ordinanza 13 aprile 2021, n. 34058, depositata lo scorso 12 novembre.

Per i giudici di legittimità, inoltre:

1. una volta che l'Amministrazione finanziaria ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenza di tale consapevolezza e "di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti" (in tal senso si richiama altresì [Cass. 24 agosto 2018, n. 21104](#));
2. al fine di ammettere la detrazione dell'Iva occorre verificare se il contribuente ha svolto le necessarie verifiche non solo di tipo formale, ma anche sotto il profilo sostanziale, relativamente alla struttura operativa della apparente fornitrice del servizio, per verificarne la disponibilità delle necessarie risorse strumentali e personali, cioè dei requisiti basilari richiesti per operare;
3. a tal fine non rileva la considerazione che la società aveva già avuto in passato rapporti commerciali con la persona che agiva per conto della ditta emittente.

Per gli Ermellini, infatti, si tratta di una "circostanza che, semmai, avrebbe potuto indurre a ritenere escluso il coinvolgimento della società committente nell'accorso fraudolento, ma non la conoscibilità da parte del contribuente della linearità della posizione della ditta fatturante e delle sue reali capacità operative".

[Ordinanza 12 novembre 2021, n. 34058](#)



www.mysolution.it è una testata registrata al Tribunale di Milano

Reg. N. 82 del 22/02/2010 ISSN 2612-2405

Direttore responsabile: Elio Cipriani

Privacy e Cookie Policy - Codici ISSN

©Copyright CESI Multimedia S.r.l. - Via Vittoria Colonna, 7 - 20149 Milano

Telefono 02.36165.200 - e-mail info@cesimultimedia.it

C.F./P.I. 12247490159 - C.C.I.A.A. Milano N.305744

Codice destinatario X2PH38J - IBAN IT77L0306901791100000008511